

Area 3 - Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione Urbanistica

Pianificazione Territorio - Urbanistica - Piste Ciclo-pedonali

DETERMINA DIRIGENZIALE NR. 1458 DEL 07/09/2023

Proposta di determina Nr. 1640 del 07/09/2023

OGGETTO: COMUNE DI MORRO D'ORO.

APERTURA DI UNA CAVA DI GHIAIA IN LOCALITÀ PIANE VOMANO. DITTA: LA
TERNA S.R.L.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.I.A. DI CUI AL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli "Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: "Variante N.T.A. del P.T.C.P" e "Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo";

VISTI il Decreto del Presidente nr. 8 del 28/04/2023 avente ad oggetto "Decreto di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 3, denominata "Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione urbanistica" in attuazione delle modifiche della macrostruttura e della microstruttura dell'Ente effettuata con Deliberazioni del Presidente della Provincia di Teramo n. 66 del 24/03/2023 e n. 91 del 24/04/2023 - Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008"; il Decreto del Presidente n. 11 del 3/05/2023 avente ad oggetto: "Area 3 denominata "Viabilità, edilizia scolastica e pianificazione urbanistica" della Provincia di Teramo - Designazione dell'Ing. Francesco Ranieri per il trattamento dati personali e attribuzione al soggetto designato di specifici compiti e funzioni, con delega all'esercizio e allo svolgimento degli stessi finalizzate ad attuare il Reg. (UE) n.679/16";

VISTA la nota prot. n. 343703 del 11/08/2023, acquisita al protocollo provinciale in data 11/08/2023 al n. 19440, inviata dalla Regione Abruzzo - Dipartimento Territorio Ambiente - Servizio valutazioni ambientali, con allegata la documentazione riguardante l'apertura di una cava di ghiaia in località Piane Vomano nel Comune di Morro d'Oro da parte della Ditta La Terna s.r.l.;

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata alla nota sopra richiamata e, nello specifico, lo Studio Preliminare Ambientale;

CONSIDERATA la necessità di verificare le informazioni e considerazioni contenute nel suddetto Rapporto Preliminare alla luce del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Teramo che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. 18/83:

- individua le zone da sottoporre a speciali misure di salvaguardia dei valori naturalistici, paesistici, archeologici, storici, di difesa del suolo, di protezione delle risorse idriche, di tutela del preminente interesse agricolo;
- fornisce, in relazione alle vocazioni del territorio ed alla valorizzazione delle risorse, le fondamentali destinazioni e norme d'uso: per il suolo agricolo e forestale; per la ricettività turistica e gli insediamenti produttivi industriali e artigianali; per l'utilizzazione delle acque; per la disciplina dell'attività estrattiva;

PRESO ATTO che l'area per l'apertura della cava è ubicata nel Comune di Morro d'Oro (TE) in località Piane Vomano di S. Lucia, in sinistra idrografica del Fiume Vomano ed è individuata nel foglio 141 quadrante IV NO della Carta Topografica d'Italia I.G.M. in scala 1:25000 e catastalmente al NCT/NCEU del Comune di Morro d'Oro al foglio n.31 – particelle n.50, 54, 85, 87, 71, 13. L'area è di proprietà della ditta Soc. Agr. Savini che autorizza la ditta LA TERNA srl alla presentazione del progetto ed allo sfruttamento della cava. L'estensione dell'area di cava è di circa 121.450 mq, considerata al netto delle fasce di rispetto, da suddividere in n. 10 lotti per una durata di circa 15 anni per un volume totale di mc. 410.767 e per un volume netto di mc. 231.541. L'uso attuale del suolo è a seminativo semplice e dopo il risanamento ambientale finale tornerà ad essere impegnato a seminativo semplice;

CONSIDERATO che l'area oggetto di intervento è classificata a livello urbanistico come "Sottozona E1: Agricola normale." di cui all'art. 15 delle N.T.A. del P.R.G. Comunale;

VERIFICATO che l'area oggetto dell'apertura di cava è classificata dal vigente P.T.C.P. quale "area agricola di rilevante interesse economico" di cui all'art. 24 comma 7 delle N.T.A. che definisce tali aree quelle *"in cui,, la qualità dei suoli, le rese attuali e potenziali, l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole, le potenzialità agronomiche, vengono considerate di rilievo provinciale, anche ai fini della tutela ambientale."* La normativa del P.T.C.P. continua affermando: *"Tali aree, ai sensi dell'articolo 68, comma 2, della L.U.R. n° 18/83, non possono essere destinate ad uso diverso da quello agricolo. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi:*

- *completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore;*
- *ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.C.P."*

CONSIDERATO, altresì, che l'area oggetto di attività di cava non è interessata direttamente dalla previsione dell'adottata Rete Ecologica Provinciale essendo il lotto solo contiguo ad un altro lotto classificato come "buffer zones" in cui, però, l'attività di cava è "da evitare";

DATO ATTO che lo Studio Preliminare Ambientale effettua la verifica degli impatti sulle matrici ambientali aria, acqua, suolo e sottosuolo, clima e rumore, così come verifica le attività di mitigazione ambientale che, per le matrici più significative, sono le seguenti:

- suolo e sottosuolo: scavo per lotti successivi e ripristino contestuale;
- aria: formazione delle maestranze per operare a velocità ridotta e bagnatura manuale della viabilità interna al fine di evitare la dispersione delle polveri;

DATO ATTO che, nello studio allegato denominato "Effetto cumulo", si riporta che *"Il progetto è previsto in un contesto territoriale nel quale sono presenti altre attività produttive e tra queste: due, sufficientemente vicine e dello stesso tipo: l'attività estrattiva della ditta Saline Srl l'attività estrattiva della stessa "La Terna Srl". Quest'ultima è in fase di completamento e la (eventuale) nuova apertura sarà preceduta dalla chiusura di quella in corso. Le attività estrattive concorrenti con interferenza comparabile con le matrici ambientali sono:*

- *Saline Srl ampliamento in procinto di apertura contestualmente con la prossima fine dell'ultimo lotto della cava in corso;*

- La Terna Srl: in fase di coltivazione dell'ultimo lotto e motivo di richiesta di apertura della nuova cava appena sarà conclusa quella in corso,.

L'attività della Saline proseguirà con i successivi lotti dell'ampliamento e denominati in progressione: 7, 8, 9 e 10 e come da cronoprogramma si svilupperanno negli anni dal 2023 al 2027. Il progetto della nuova cava La Terna, laddove si concludesse l'iter di approvazione favorevolmente, inizierebbe realisticamente nel prossimo 2024 con una progressione calcolata di 18 mesi per ogni lotto arriverà a chiusura nel 2038.”

EVIDENZIATO che la Carta regionale dell'Uso del Suolo, individua la zona come ambiente dedito principalmente a seminativo, semplice o irriguo aspetto che anche il rilievo diretto conferma;

RILEVATO che, nello studio allegato denominato “Risanamento ambientale – Relazione”, si afferma che “I lavori di risanamento inizieranno non appena si sarà formato uno spazio sufficiente per gestire contemporaneamente la fase di scavo e quella di accoglimento e poi spandimento dei terreni per il risanamento. Il fine è l'inserimento dell'ambito estrattivo nel paesaggio, favorendo la rinaturalizzazione del territorio e la sua restituzione alle pratiche agrarie minimizzando i tempi di inutilizzo produttivo ai fini agricoli.” e che “L'intervento di recupero ambientale è mirato a reintrodurre nel minor tempo possibile l'uso agrario.”;

VISTA la Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale prot. n. 20888 del 07/09/2023, a firma del Responsabile del Procedimento arch. Giuliano Di Flavio, nella quale si propone:

“esprimere, relativamente all'apertura di una cava di ghiaia in località Piane Vomano nel Comune di Morro d'Oro da parte della Ditta La Terna s.r.l., parere di NON ASSOGGETTABILITÀ alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ritenendo che il tipo di intervento, con le mitigazioni e il ripristino ambientale proposti, non comporti una modifica degli equilibri territoriali tale da necessitare di un maggiore approfondimento dal punto di vista ambientale.

Tuttavia, vista la vicinanza di altre attività di cava e vista l'estensione della stessa oltre che la sua lunga durata che, di fatto, sottrae all'utilizzo agricolo una vasta area produttiva, si prescrive quanto di seguito, sottolineando che il presente parere è strettamente legato al rispetto delle sotto indicate condizioni:

- l'area di cava, così come relazionato nell'allegato “Risanamento ambientale – Relazione”, dovrà necessariamente ed unicamente tornare all'attività agricola dopo la procedura di risanamento in quanto l'area ricade in un ambito che il P.T.C.P. vincola a tale uso e che ritiene essere di “rilievo provinciale” in base alla qualità dei suoli, alle rese attuali e potenziali, alla possibilità di mantenimento e di sviluppo delle attività agricole, alle potenzialità agronomiche;

- il completo ripristino dell'area di cava secondo le indicazioni e le finalità dettate nell'elaborato “Risanamento ambientale – Relazione” secondo cui “Il fine [del risanamento ambientale] è l'inserimento dell'ambito estrattivo nel paesaggio, favorendo la rinaturalizzazione del territorio e la sua restituzione alle pratiche agrarie minimizzando i tempi di inutilizzo produttivo ai fini agricoli”;

- per evitare l'effetto cumulo, l'apertura della cava potrà avvenire solo dopo la definitiva chiusura dell'altra cava di proprietà della stessa Ditta La Terna.”

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- il D.Lgs. 152/2006;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);

- l'adottata Rete Ecologica Provinciale;

RITENUTO che non necessita il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: basso;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto a conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

VISTE :

- la delibera di Consiglio n° 12 del 14.03.2023 avente ad oggetto "PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025, PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023/2024 E RISPETTIVI ELENCHI ANNUALI 2023. APPROVAZIONE.
- la delibera di Consiglio n° 14 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2--BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE -SETTORE 2.1: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/2025- APPROVAZIONE (ARTT. 170 E 174 TUEL)
- la delibera di Consiglio n° 15 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI - ADOZIONE SCHEMI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE AL PARERE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI AI SENSI DELL' ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014, E DELL'ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO PROVINCIALE.
- la delibera di Consiglio n° 16 del 14.03.2023 avente ad oggetto "AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI – ARTT. 162 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000, ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 789 del 25/05/2023 e comunicato agli uffici con nota circolare n. 0012622/2023 del 26/05/2023;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

per tutto quanto sopra,

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i.;

ESPRIMERE, in conformità di quanto espressamente indicato nella Relazione Tecnica d'Ufficio del Servizio Urbanistico Provinciale, prot. n. 20888 del 07/09/2023, parere di non assoggettabilità a V.I.A. relativamente all'apertura di una cava di ghiaia in località Piane Vomano nel Comune di Morro d'Oro da parte della Ditta La Terna s.r.l., ritenendo che il tipo di intervento, con le mitigazioni e il ripristino ambientale proposti, non comporti una modifica degli equilibri territoriali tale da necessitare di un maggiore approfondimento dal punto di vista ambientale.;

PRESCRIVERE, vista la vicinanza di altre attività di cava e vista l'estensione della stessa oltre che la sua lunga durata che, di fatto, sottrae all'utilizzo agricolo una vasta area produttiva, quanto di seguito, sottolineando che il presente parere è strettamente legato al rispetto delle sotto indicate condizioni:

- l'area di cava, così come relazionato nell'allegato "Risanamento ambientale – Relazione", dovrà necessariamente ed unicamente tornare all'attività agricola dopo la procedura di risanamento in quanto l'area ricade in un ambito che il P.T.C.P. vincola a tale uso e che ritiene essere di "rilievo provinciale" in base alla qualità dei suoli, alle rese attuali e potenziali, alla possibilità di mantenimento e di sviluppo delle attività agricole, alle potenzialità agronomiche;
- il completo ripristino dell'area di cava secondo le indicazioni e le finalità dettate nell'elaborato "Risanamento ambientale – Relazione" secondo cui "Il fine [del risanamento ambientale] è l'inserimento dell'ambito estrattivo nel paesaggio, favorendo la rinaturalizzazione del territorio e la sua restituzione alle pratiche agrarie minimizzando i tempi di inutilizzo produttivo ai fini agricoli";
- per evitare l'effetto cumulo, l'apertura della cava potrà avvenire solo dopo la definitiva chiusura dell'altra cava di proprietà della stessa Ditta La Terna.

Il funzionario P.O.
Arch. Giuliano Di Flavio

ACCERTATA la regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto da parte del Responsabile del Procedimento,

Il Responsabile del Settore
Arch. Giuliano Di Flavio
(firmato digitalmente)

VISTA l'istruttoria sopra operata e il parere conseguentemente espresso ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

Il Dirigente f.f.
Adotta la presente determinazione

Il Dirigente f.f.
Arch. Giuliano Di Flavio
(firmato digitalmente)